

SONPI FAQ- ultimo aggiornamento del 21 ottobre 2024-

FAQ RELATIVE ALLA NORMA	1
FAQ RELATIVE ALLE LGNTA	16
FAQ RELATIVE ALLE LGNDI.....	16

FAQ RELATIVE ALLA NORMA

1. È possibile certificare le colture ad indirizzo frutticolo messe a dimora da poco tempo e non ancora in produzione? Vi è la possibilità di utilizzare il marchio?

- Per quanto riguarda il processo di certificazione che consente di garantire la conformità della modalità produttiva allo standard previsto dal SQNPI bisogna sottolineare che pur non potendo avvalersi del marchio per contraddistinguere il prodotto conforme, che ancora non è disponibile, la certificazione comunque attesta la conformità del processo produttivo in capo alla UEC che include il nuovo frutteto e, pertanto, l'azienda può utilizzare il marchio per dimostrare lo status di operatore sulla documentazione aziendale e sul materiale pubblicitario sulla base delle prescrizioni riportate al punto 12.3 "Modalità d'uso".

2. Se una cantina con n. soci inoltra la prima domanda di adesione a partire dal 2023 (anno 0) per riportare il marchio SQNPI sulla bottiglia dovranno attendere il 2024 poiché nel 2023 verranno certificate le uve 2023 e solo nel 2024 potrà essere utilizzato il marchio sul vino prodotto da uve 2023? Per l'annualità 2023, invece, gli operatori associati non potranno usare il marchio se utilizzano uve vendemmia 2022 in quanto ancora non erano iscritti al SQNPI? È corretta tale interpretazione?

- L'interpretazione è corretta dal momento che il prodotto può essere valutato ed, eventualmente, certificato conforme allo standard, solo dopo aver concluso l'iter delle verifiche. Acquisita la certificazione il prodotto potrà avvalersi del marchio distintivo SQNPI.
In tal caso, non possono essere usati vini di annata 2022 o precedenti per effettuare tagli d'annata sul prodotto.

3. È ammessa l'adesione al SQNPI in forma associata di alcuni produttori agricoli, in cui il soggetto capofila che presenta la domanda di adesione è un terzista che esegue le varie operazioni colturali presso le aziende agricole che applicheranno i disciplinari di produzione integrata?

- In merito ai requisiti degli operatori associati la norma, al cap. 4, definisce gli OA quali "organizzazioni di produttori, condizionatori, trasformatori, distributori (nel caso di prodotto commercializzato sfuso) o associazioni di scopo costituite con forme giuridiche diverse, responsabili dell'adesione al SQNPI e dell'attuazione dell'autocontrollo sulle attività poste in essere dai propri associati". Pertanto, sono ammessi tutti i casi prima citati. I compiti previsti per gli OA, trascritti al capitolo 6.5.1 e 6.5.2, dovranno essere assicurati dagli stessi e avranno

ripercussioni sulla platea sociale: l'OA si assume la responsabilità di portare avanti il processo di certificazione in nome e per conto degli associati; il fallimento nel fare alcune operazioni (autocontrollo) compromette la certificazione a tutti. Nel caso di specie il contoterzista si assume l'onere di gestire la presentazione delle domande, scegliere l'OdC, effettuare l'autocontrollo etc. e sarà responsabile dell'esito della certificazione delle produzioni delle aziende ad esso associate.

4. Un operatore può aderire per una coltura come socio di una OA e presentare contemporaneamente domanda come operatore singolo per un'altra coltura?

- È possibile purché la domanda come operatore singolo e come socio di una OA venga presentata per colture e superfici diverse. Si specifica che, tra le implementazioni del SI è inoltre previsto un blocco atto ad evitare che possano essere presentate più domande per uno stesso CUA. Per il caso presentato nella richiesta di chiarimento si avrà la domanda con il CUA dell'OA per una specifica coltura ed una domanda con il CUA dell'operatore singolo per una coltura differente. A tal riguardo è bene ribadire di fare attenzione affinché le stesse superfici non risultino presenti su due domande.

5. Viene richiesto se, nel caso di un operatore (operatore A) che ha certificato i terreni a vigneto ed inviato le uve in conto lavoro ad una struttura terza (operatore B), anch'esso certificato SQNPI e restituente il vino imbottigliato ed etichettato all'operatore A, debba inserire nella domanda di adesione solo i terreni o anche la trasformazione/commercializzazione, tenuto conto che il codice in bottiglia è quello dell'operatore B ma il nome è dell'operatore A. La domanda è finalizzata a capire se l'OdC dell'operatore A ha responsabilità di verificare la conformità dell'etichetta.

- Ogni soggetto che gestisce anche una sola fase del processo deve aderire al SQNPI e, nel caso del post raccolta, compilare il proprio fascicolo con gli impianti. Ogni operatore dovrà caricare e scaricare nella sezione specifica del SI il prodotto in entrata e in uscita e sottoporsi ai controlli dell'OdC che, non obbligatoriamente deve essere quello del produttore. Pertanto si potrebbero avere 10 distinti produttori che hanno OdC diversi che conferiscono a un condizionatore che fa la spumantizzazione dei vini e che ha un ulteriore OdC. Naturalmente, il condizionatore caricherà il prodotto certificato dall'OdC e restituirà prodotto spumantizzato certificato dal proprio OdC. Dal momento che si parla di conto terzi, anche nel caso in cui il condizionatore provvedesse a imbottigliare ed etichettare il prodotto, il produttore originario che riprende in carico il prodotto deve registrarlo sotto la veste di condizionatore finale.

6. Viene richiesto se la sezione "commercializzazione" all'interno della domanda di adesione SQNPI, per la certificazione del prodotto e l'uso del marchio, debba essere compilata solo ed esclusivamente nel caso del prodotto sfuso, e se, diversamente, nel caso di commercializzazione di prodotto confezionato, la sezione "commercializzazione" all'interno della domanda SQNPI non debba essere compilata in fase di adesione.

- Viene confermata l'interpretazione ipotizzata nella richiesta di chiarimento. Il processo di certificazione SQNPI termina con il confezionamento del prodotto, tuttavia, tenuto conto che il prodotto può essere venduto anche sfuso, per quest'ultimo caso deve essere compilata la sezione "commercializzazione" all'interno della domanda di adesione SQNPI.

7. Un operatore che conduce 16 ettari di actinidia, di cui 8 ha di actinidia verde e 8 ha di actinidia giallo, può presentare la domanda SQNPI solo per il giallo?

- L'operatore dovrà necessariamente aderire al sistema coinvolgendo tutta la coltura nel processo di certificazione, cioè, sia l'actinidia gialla che verde.

8. Un'azienda con colture parallele situate nella stessa regione può chiedere la conformità ACA (no certificazione a marchio SQNPI), per le sole superfici chieste ad impegno SRA-01, anche se quelle escluse dall'impegno sono della medesima specie e varietà di quelle impegnate nel PSR, o vi è l'obbligo di chiedere la certificazione per tutte le superfici afferenti alla medesima coltura? Ad esempio, fermo restando che il bando regionale non preveda l'obbligo di impegnare l'intera SAU aziendale, se un operatore gestisce un'azienda nel comune di Ferrara con due corpi aziendali separati, entrambi in Emilia Romagna ed entrambi coltivati a mais da granella, è possibile per l'operatore chiedere la conformità ACA solo per uno dei due corpi aziendali, ovvero quello su cui chiederà l'adesione alla SRA 01 e coltivare la restante superficie con metodo differente dalla produzione integrata volontaria?

- Viene confermato che, così come riportato al punto 10.2.2 della norma, per la conformità ACA il caricamento delle parcelle nella domanda di adesione al SQNPI segue le disposizioni del relativo bando regionale o piano operativo. Pertanto, laddove il bando regionale della SRA-01 permetta un'adesione parziale dell'azienda potranno essere iscritte a SQNPI, per la conformità ACA, le sole superfici oggetto di impegno (SOI). In fase di presentazione della domanda di adesione il sistema informatico permetterà, attraverso un giustificativo, di escludere dall'unità elementare di coltivazione le superfici da collocare al di fuori della SOI.

Nel caso in cui tali aziende dovessero essere interessate anche alla certificazione del marchio, invece, tutta la coltura dovrà essere iscritta e sottoposta a regime di controllo.

9. Cosa si intende con rilascio del protocollo della domanda dal SI?

- Il sistema informativo, al termine dell'adesione, rilascia un documento protocollato. La domanda diventa ufficiale a seguito dell'attribuzione del protocollo e successivo rilascio.

10. Il recesso volontario dal sistema SQNPI deve essere notificato in qualche modo al sistema, oppure basta non presentare domanda di adesione e si è automaticamente fuori? Se l'azienda sta ferma due anni e poi volesse rientrare, deve comunque fare tutte le registrazioni aziendali, come per legge, ma può comunque usare anche principi attivi non consentiti dal SQNPI? Giusto? Si parla di aziende che richiedono solo l'ACA.

- Relativamente alla richiesta del marchio, il recesso dal sistema avviene automaticamente nel momento in cui non si presenta la domanda, mentre riguardo le adesioni per le richieste delle conformità agro-climatico-ambientali, è necessario rispettare le specifiche disposizioni del relativo bando regionale. Nella norma "Adesione gestione e controllo" al capitolo 12.1 viene riportato "*Nel caso di recesso dal SQNPI, o di provvedimenti di esclusione o sospensione dell'operatore, l'OdC revoca la certificazione dello status di operatore in regime SQNPI.*" Pertanto, nel periodo in cui non si aderisce al SQNPI, è possibile utilizzare anche i principi attivi che non sono consentiti dai disciplinari di Produzione Integrata, purché ovviamente registrati sulla coltura.

- 11. Le aziende agricole che sono in conversione al BIO possono iscriversi anche al SQNPI? Il prodotto (es. UVA) di aziende agricole in BIO o in conversione al BIO (che non aderiscono a SQNPI) può essere destinato alla trasformazione di prodotto che verrà poi certificato SQNPI e che quindi potrà essere identificato dal marchio MASAF? Le masse di uve provenienti da produttori BIO ed escluse dalla certificazione BIO perché provenienti dalle fasce di rispetto (anche prudenziali) possono essere usate per ottenere un prodotto trasformato SQNPI?**
- Il SQNPI prevede di certificare la conformità delle produzioni ottenute sulla base dello standard definito nei disciplinari regionali di PI e delle regole riportate nelle procedure di adesione e controllo. Non sono previste altre ipotesi, in relazione al BIO o altri SQ. Se le superfici BIO, sono state iscritte al SQNPI e hanno rispettato interamente la normativa tecnica SQNPI potranno comunque essere ammesse alla certificazione SQNPI.
- 12. Nel caso di certificazione in forma associata di CANTINE che acquistano UVA già certificata SQNPI con quale frequenza devono essere verificate le cantine da parte dell'OdC? radice quadrata o 100 %?**
- Valgono le stesse regole definite per le OA di produttori.
- 13. Il marchio SQNPI viene usato su tutti i prodotti in uscita da tutte le cantine appartenenti al gruppo di cantine che aderiscono a SQNPI in forma associata?**
- Il marchio contraddistingue le produzioni di ogni lotto per il quale è stata verificata la conformità delle modalità produttive allo standard del SQNPI.
- 14. Che forme di autocontrollo devono essere adottate dal capo-filiera per gestire correttamente le cantine aderenti al gruppo?**
- Per gli operatori extra-agricoli è valida la modalità di verifica in autocontrollo. L'autocontrollo va gestito con le stesse regole definite per le OA di produttori. È chiaro che sarà cura degli OdC verificare che il soggetto "capo-fila" abbia il potere per esercitare le verifiche sugli operatori associati con le stesse modalità che utilizzerebbe l'OdC stesso (verifica su un campione pari a \sqrt{n}). A titolo di esempio, nel caso dei trasformatori alle prese con gli adempimenti volti a garantire la rintracciabilità, il soggetto "capo-filiera" deve poter verificare i lotti di prodotto al fine di garantire la rintracciabilità (ad es. potere conferito tramite disposizione statutaria nel caso di consorzi) e di rilevare e gestire eventuali non conformità con la possibilità addirittura di escludere dal SQNPI, lotti di dubbia provenienza (non certificati) e soci.
- 15. Vengono richieste informazioni in merito alle caratteristiche del logo della produzione integrata da usare sulle etichette delle bottiglie di vino. Dato per assodato che i colori del simbolo non possono differire da quanto indicato nel DM 4890 del 2014, lo sfondo esterno al logo può essere diverso dal bianco (caso A)? Oppure il logo è ricompreso in una cornice rettangolare a sfondo bianco come nei file scaricabili da Rete Rurale (caso B)?**

Caso A



Caso B



- Viene confermato il caso B.
- 16. È possibile effettuare il prelievo per le analisi multi-residuali da parte dell'OdC nel corso dell'intero ciclo vegetativo della coltura dal germogliamento alla raccolta?**
- Sì.
- 17. Viene richiesto se, in fase di campionamento, l'OdC debba campionare le parti verdi, ossia le foglie, il frutto, ossia il grappolo, oppure il prodotto finito, ad esempio il vino.**
- In merito alla domanda si precisa che non è possibile definire una regola generale. L'OdC deve quindi prevedere un proprio protocollo in funzione della specifica realtà aziendale. Non solo per la vite, ma in generale, il campionamento serve a verificare il rispetto del processo produttivo così come previsto dai disciplinari; perciò ogni matrice che rientra nel processo e sulla quale sia possibile rintracciare eventuali residui non consentiti è valida. Ciò significa che quanto più vicino è il momento di prelievo al momento del trattamento, tanto maggiore sarà la probabilità di trovare eventuali molecole illecitamente utilizzate; la minor probabilità di riscontrarle sul prodotto trasformato (ad es. il vino, o delle confetture, o altro) non esclude che siano comunque matrici anch'esse campionabili, per quanto in genere meno significative.
- 18. Qual è la finalità dell'analisi chimica multi-residuale?**
- L'analisi multi-residuale è finalizzata a verificare l'assenza di eventuali sostanze attive non ammesse dai disciplinari regionali, o non registrate per la specifica coltura, a completamento della verifica generale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari effettuata mediante la verifica in loco ed il controllo documentale, in particolare quello sul registro dei trattamenti.

19. Nel caso in cui un'azienda (singola o in forma associata) presenti richiesta di certificazione per più prodotti, con stagionalità diverse, sarà necessario prevedere più momenti di verifica in azienda in funzione delle stagionalità dei prodotti, o sarà sufficiente un unico controllo/anno indipendente dal periodo di raccolta dei prodotti? Nel caso in cui debbano essere previsti più momenti di verifica, il calcolo della radice quadrata per definire il campione è da intendersi sul totale degli aderenti o va calcolato per singolo gruppo di aziende che producono ciascun prodotto? Ad esempio: nel caso di una cooperativa di 10 aziende agricole che producono ciliegie (periodo di raccolta: maggio) e cavolo cappuccio (periodo di raccolta: novembre), da linea guida l'OdC deve controllare più aziende agricole. Le 4 aziende viste a maggio per la ciliegia consentono di certificare ciliegia e cavolo cappuccio o per certificare il cavolo dobbiamo prevedere ulteriori 4 visite su altre 4 aziende nel periodo di produzione del cavolo? La richiesta nasce dal fatto che questo aspetto impatta enormemente sul numero di verifiche e i relativi costi, e sulla credibilità della stessa certificazione.

- Le VI hanno la finalità di verificare la conformità del processo produttivo allo standard del SQNPI avvalendosi di evidenze documentali e di quelle ambientali. Quando effettuare la VI non è stabilito mentre è stabilito che ne debba essere fatta almeno una (se socio singolo), oppure su campione (in caso di OA). Se è perentorio che venga fatta almeno una VI, nulla vieta che nei casi estremi come quelli prospettati (piano colturale con ciliegio e cavoli) se ne possa fare una seconda e anche una terza. Questo non significa che tale principio debba essere applicato sistematicamente, ma può essere applicato a campione (quello che l'OdC ritiene opportuno), per poter esercitare un effetto deterrente: il produttore che dovesse trovarsi nella situazione prospettata non ha la certezza che la VI effettuata a maggio, in prossimità della raccolta di ciliegie, sia stata l'ultima ma è consapevole che l'OdC potrebbe effettuare una seconda (e anche una terza) VI. Si conferma che, per le OA, il calcolo della radice quadrata per definire il campione è da intendersi sul totale degli aderenti a prescindere dal piano colturale aziendale.

20. Lo sblocco dei lotti al fine della commercializzazione del relativo prodotto con il marchio SQNPI è a carico dell'OdC o dell'Operatore responsabile in seguito ad esito positivo dell'autocontrollo? Laddove fosse previsto sblocco da parte dell'OdC, questo può avvenire solo dopo il completamento delle visite presso la sede dell'OA o anche prima, una volta eseguita la verifica in azienda agricola (questo aspetto è importante per le aziende che fanno prodotti con stagionalità diverse)?

- Il sistema dà evidenza dei lotti di prodotto per i quali l'OdC ha verificato la conformità alla disciplina della PI. Solo sulla base di quella evidenza può essere commercializzato il prodotto avvalendosi della facoltà di usare il marchio SQNPI, da parte del produttore o altro soggetto inserito nel SQNPI (confezionatori, distributori, trasformatori). Per colture raccolte nel primo periodo dell'anno quando le verifiche di conformità non sono state ancora concluse ci si può avvalere della disposizione della norma di cui al punto 12.1 – Certificazione, che recita: *“L'attestazione dello status di operatore in regime SQNPI può avere durata pluriennale. La vigenza di tale status consente di estendere temporaneamente ai lotti di prodotto riconducibili UEC già verificate in precedenza, a parità di coltura, e che hanno dato origine solo a lotti conformi e quindi certificati, la conformità in attesa della verifica annuale”*. Tale possibilità si intende riferita nel caso di una stessa coltura. Tenendo conto di quanto riportato al capitolo 5 è inoltre introdotto il principio secondo cui *“L'assoggettamento al sistema di qualità è continuativo”* per cui l'OdC ha facoltà di adottare programmi di controllo nel corso dell'intero

anno, tenendo conto anche della tempistica dei cicli colturali e degli eventuali piani di autocontrollo delle OA.

21. Viene richiesto se sia possibile esplicitare degli esempi in merito alla definizione di "produttore" riportata nel capitolo 4 "definizioni" e riguardante la dicitura: "Nel caso in cui il produttore sia in grado di adempiere direttamente in campo agli obblighi fiscali e di etichettatura del prodotto è possibile esimersi dall'iscrizione al sistema come confezionatore, ai fini della vendita diretta".

- In merito viene riportato l'esempio di un produttore agricolo che raccoglie frutta venduta direttamente in campo. La vendita del prodotto tal quale proveniente da UEC certificate, da effettuare direttamente in campo, permette al produttore di avvalersi dell'uso del marchio e non necessita di adesione al sistema come confezionatore.

22. Cosa si intende per intermediario nell'ambito delle attività di condizionamento? Si vuol far piuttosto riferimento all'intermediario commerciale (per esempio il grossista) che non manipola il prodotto e non lo confeziona, ma che interviene nella catena di rintracciabilità? Per la definizione di intermediario ci si deve riferire al punto 10.3.4 "L'operatore che effettua il condizionamento del prodotto, inclusa eventualmente anche la figura dell'intermediario, deve garantire la prosecuzione del processo di certificazione"?

- L'interpretazione di intermediario ipotizzata è corretta.

23. Qual è la differenza tra la domanda di adesione e quella di aggiornamento? È obbligatorio fare l'aggiornamento annuale della domanda?

- La domanda di adesione rappresenta la prima domanda in assoluto che viene presentata dal richiedente per assoggettarsi al SQNPI (conformità ACA; marchio; conformità + marchio). Le tempistiche per l'adesione variano in base allo scopo per cui viene inoltrata la domanda di adesione. Poiché l'assoggettamento al SQNPI è continuativo, gli OdC preposti potranno effettuare i controlli durante qualsiasi periodo dell'anno, anche nel periodo successivo all'inoltro dell'esito del controllo e precedente alla fase di aggiornamento della domanda. Ogni anno, coloro che vorranno confermare il proprio assoggettamento al SQNPI (sia esso finalizzato al marchio oppure alla ACA) dovranno obbligatoriamente aggiornare la propria domanda di adesione entro i termini specificati nella norma. Le informazioni da trascrivere all'interno della domanda di adesione e nella domanda di aggiornamento sono le medesime. Il mancato aggiornamento della domanda annuale comporta l'eventuale sospensione o fuoriuscita dal SQNPI per il marchio o, nel caso di ritardi nella presentazione della domanda di aggiornamento per le ACA, l'eventuale decurtazione del premio da parte della Regione o PA competente.

24. In merito alle scadenze di presentazione della domanda viene richiesto se, un operatore che abbia presentato domanda di adesione/aggiornamento entro in termini previsti dalla norma per la sola Conformità ACA, può presentare una domanda di rettifica per modifica dello scopo, con l'inserimento del Marchio, dopo la data di scadenza. Tale rettifica può essere accettata dall'Odc senza l'emissione di alcun provvedimento? A nostro avviso tale situazione si configura come un mancato rispetto dei termini di adesione e si traduce quindi in una sospensione della certificazione per l'anno in corso. È corretto?

- L'interpretazione riportata è corretta. Ai fini del marchio, il mancato rispetto dei termini

determina, nel caso di prima adesione, una mancata adesione al regime di qualità per l'anno di riferimento.

25. Può un'azienda rilasciare nel 2023 una domanda di adesione ACA per l'anno 2022 (campagna ormai chiusa) coprendo eventuali "mancate" adesioni? Tale procedura sembra un controsenso con quanto previsto dalla Norma di Adesione, Gestione, Controllo SQNPI che, al cap. 5, impone l'obbligo per l'operatore di presentare annualmente la domanda. Non a caso sono stati definiti dei termini di scadenza per l'adesione o la conferma al SQNPI. Inoltre, la "data di adesione" che si inserisce in domanda non può essere retroattiva, ma può arrivare al massimo al 01/01 dell'anno di rilascio della domanda. Pertanto, si ritiene la domanda errata e non accoglibile ai fini dei controlli: l'azienda dovrebbe presentare una domanda per la campagna 2023 con data di adesione 01/01/2023. È corretto?

- Sulla base di quanto inserito nella norma l'interpretazione è corretta ovvero è necessario per l'operatore presentare la domanda ogni anno, pertanto, ai fini dei controlli la domanda non dovrebbe essere accolta. Tuttavia, tenuto conto che per le ACA, il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di aggiornamento determina l'eventuale decurtazione del premio da parte della regione competente, onde evitare di incorrere in un blocco dei finanziamenti PSR, si invita l'OdC a fare i dovuti controlli in attesa delle determinazioni della regione volte ad accertare i motivi del ritardo e a regolarizzare la domanda di aggiornamento anche per l'annualità 2023 essendo quella precedente, seppur fatta il 3/02/2023, da riferirsi al 2022.

26. E' possibile prendere in carico una domanda di adesione a SQNPI oltre il termine del 15/06 presentata da parte di una azienda costituitasi in data successiva (01/07/2022), che ha preso in gestione i terreni di un'azienda già nel sistema (domanda 2022 presentata entro i termini). Il caso è particolare poiché le aziende in questione non partecipano ai bandi PSR per le Misure a superficie. L'azienda nuova chiede la conformità ACA a partire dal 01/07/2022 per la partecipazione ad un bando PSR misure strutturali che prevede un maggiore punteggio per le aziende certificate SQNPI.

- Il quesito verte su un aspetto non completamente disciplinato dalla norma che prevede al capitolo 5.1.1 "CAMBIO BENEFICIARIO" il trasferimento di una quota o di tutta la consistenza catastale entro 60 giorni dalla variazione della conduzione. In merito alla partecipazione ad un bando sulle misure strutturali si rimanda alle disposizioni regionali.

27. Qual è il periodo di impegno dell'operatore che si assoggetta al SQNPI?

- La norma del SQNPI prevede che, per la prima annualità, l'operatore possa presentare domanda di adesione al sistema nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio ed il 15 maggio (o data differente se prevista dai rispettivi bandi regionali). Gli impegni dell'operatore dovranno essere rispettati, a prescindere dalla data di adesione, a partire dal 1° gennaio, fatto salvo per quelle colture il cui ciclo colturale è antecedente (vedere caso dei cereali autunno-vernini) e per le quali viene richiesta la certificazione del marchio (o se previsto dal bando regionale). Per quest'ultima fattispecie, quindi, dovranno essere rispettati tutti gli impegni correlati all'intero ciclo colturale.

Pertanto, se una azienda aderisce al SQNPI il 15/05/2024 con finalità ACA è implicito che i suoi impegni siano annuali e quindi decorrano dal 01/01/ 2024 (fatto salvo diverse indicazioni

previste dai bandi regionali); se una azienda aderisce al SQNPI il 15/05/2024 con lo scopo di certificare un prodotto con il marchio è necessario verificare gli impegni per tutta la fase di coltivazione anche se antecedente al 1° gennaio.

Per le annualità successive alla prima adesione si ricorda che, a prescindere dalla data di presentazione/aggiornamento della domanda (1° gennaio-15 maggio o data differente se prevista dai rispettivi bandi regionali), l'assoggettamento al sistema è continuativo.

- 28. Considerando quanto previsto al punto 4.5.1 del PCN (richiesta di semente certificata per seminativi), nel caso in cui vi sia un'azienda che effettua l'ingresso nello schema per la prima volta (si ipotizza che tale azienda non abbia mai ottenuto la certificazione SQNPI o partecipato a bandi della Misura 10 ex psr 2013-2020), non risulta chiaro quale debba essere l'approccio da parte dell'Organismo di Certificazione relativamente alla qualità CE del seme di cereali autunno vernini.**

In particolare, si suppone il caso di un operatore che non è mai stato certificato SQNPI e non ha mai partecipato a bandi della Misura 10 ex psr 2013-2020 (e quindi non ha mai aperto un disciplinare prima dell'inizio del 2024): se lo stesso operatore ha seminato del grano tenero in data 01.11.23 (data in cui le LGNPI e i bandi regionali non erano ancora stati pubblicati) senza che questa semente fosse certificata, l'OdC sarebbe tenuto a rilasciare una Non Conformità al punto 4.5.1 nei confronti di tale operatore per mancanza di semente certificata OPPURE potrebbe ritenere il punto per i cereali autunno vernini non applicabile perché la semina è stata effettuata prima dell'uscita dei nuovi disciplinari e delle LGNPI?

- In merito al quesito relativo all'esecuzione delle verifiche previste al punto 4.5.1 delle PCN, limitatamente ai casi di operatori che aderiscono al SQNPI per la prima volta, si comunica quanto segue:
 1. nel caso di ACA: pur restando valido il vincolo della norma in merito alla necessità di impiegare sementi certificate, il periodo operativo entro il quale applicare gli impegni da parte dell'operatore resta quello specificato nel bando della misura (1° gennaio 2024 o data diversa da verificare sul bando regionale);
 2. nel caso di certificazione finalizzata all'uso del marchio: le verifiche di conformità vanno estese a tutte le fasi del processo produttivo, quindi, anche al periodo antecedente l'adesione. Nel caso di specie le verifiche dovranno tener conto degli impegni e delle relative deroghe previste al punto 5 delle LGNTA - SCELTA VARIETALE E MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE.

In linea generale ed in relazione al primo anno di adesione, ai fini della certificazione ACA (aiuti SRA01 e OCM) gli impegni si intendono per anno solare e quindi a partire dal primo gennaio dell'anno di adesione, fatto salvo differenti specifiche espresse nei bandi. Al fine del rilascio del marchio SQNPI, invece, le verifiche dovranno tener conto dell'intero ciclo colturale e, pertanto, i vincoli (non solo quello sulle sementi ma anche quelli di fertilizzazione) dovranno essere rispettati anche nell'autunno dell'annualità precedente la raccolta.

29. Cosa si intende esattamente con la frase presente al Par. 5: “Riscontrare che la coltura sia realmente “avvicendante o intercalare”, adeguare di conseguenza il piano della verifica e documentare adeguatamente l’intervento”? È da intendersi come obbligo di specificare nel report che sia stata valutata anche la conformità della coltura intercalare non presente in domanda? Se sì, in caso di NC come deve essere fatta la registrazione sul SI?

- La disposizione vuole evitare di creare problemi di rettifica nel periodo post-scadenza del termine di presentazione della domanda SQNPI, specificatamente per quei casi in cui l’ispettore riscontri, nel corso della verifica *in loco*, post coltura intercalare, una coltura diversa da quella presente in domanda. Nel caso in cui sia possibile acquisire la rettifica effettuata nel fascicolo aziendale e sia altresì verificabile che il caso di specie sia annoverabile tra i casi di colture intercalari o avvicendenti (es. a fronte di frumento in domanda SQNPI e cavolfiore a trapianto estivo riscontrato *in loco*) l’ispettore ne dovrà tener conto senza rilevare alcuna NC. Le NC altresì devono essere rilevate qualora nel piano colturale SQNPI vi sia una coltura, diversa da quella riscontrata *in loco*, che non possa essere considerata intercalare, o se siano riscontrate a carico della coltura in corso. Eventuali NC rilevabili a carico della coltura intercalare possono essere riportate solo nel campo note, ma attualmente il SI non ci permette di considerarle e cumularle alle altre. La verifica/analisi delle colture intercalari ha senso se l’azienda richiede l’uso del marchio SQNPI o la ACA anche sulla coltura intercalare.

30. In merito al cap. 5 ove vengono riportate le disposizioni relative alla gestione delle colture avvicendate: “Per quanto riguarda la gestione delle colture avvicendate o intercalari in regime SQNPI, la necessità di procedere con una rettifica della domanda che permetta di rappresentare il nuovo piano colturale, potrebbe incorrere nel problema del superamento del termine ultimo di adesione. In tale caso, l’operatore non deve presentare la rettifica in quanto sarà cura dell’OdC, in sede di controllo, farsi fornire dall’azienda la scheda di validazione dell’aggiornamento del fascicolo aziendale, riscontrare che la coltura sia realmente “avvicendante o intercalare”, adeguare di conseguenza il piano della verifica e documentare adeguatamente l’intervento. Nel caso in cui la coltura richiesta a premio con le misure ACA non sia inserita nel piano di coltivazione al momento della presentazione della domanda SQNPI, l’OdC provvede a chiedere all’operatore la scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata in modo da rendere coerenti le domande PSR/CSR/interventi settoriali ortofrutta e patate previsti dal PSP (OCM) e SQNPI” vengono richiesti i seguenti chiarimenti:

1°: Accertato che basti richiedere l’aggiornamento del fascicolo aziendale al fine di risolvere la mancata corrispondenza tra la coltura X riscontrata in campo e quella presente nel fascicolo aziendale/domanda di adesione SQNPI, senza procedere alla presentazione di una domanda di rettifica SQNPI, qualora si riscontri una NC proprio sulla coltura X rilevata in campo, dove dovrà essere registrata dato che nella domanda di adesione SQNPI non si troverà tale coltura?

2°: Nel caso in cui non ci sia coerenza di superficie tra la domanda di adesione SQNPI e il fascicolo aziendale aggiornato oggetto di verifica, accertata la corrispondenza di quest’ultimo con le parcelle e le colture in campo, come si dovrà procedere? È necessario che tutta la superficie riportata nel fascicolo aziendale aggiornato sia riportata totalmente dai CAA nella domanda di adesione SQNPI?

- Nel 1° caso la NC verrà attribuita alla UEC o alla parcella e condizionerà la certificazione dei lotti ad esse riconducibili. Eventuali NC rilevabili a carico della coltura intercalare possono essere riportate solo nel campo note ma attualmente il SI non ci permette di considerarle e cumularle alle altre. Solo nel caso si dovesse richiedere l’adesione al SQNPI, e quindi il logo,

per la coltura intercalare, allora dovrà essere eseguita verifica ed annotazione delle difformità ai fini della certificazione annuale e futura.

- Nel 2° caso la rispondenza delle parcelle e relative superfici tra Fascicolo Aziendale e piano colturale SQNPI viene verificata preliminarmente dal sistema informativo. Pertanto non compete all'OdC fare verifiche sulla consistenza della superficie.

31. Cosa si intende esattamente con la frase presente al cap. 5: “Nel caso in cui la coltura richiesta a premio con le misure ACA non sia inserita nel piano di coltivazione al momento della presentazione della domanda SQNPI, l’OdC provvede a chiedere all’operatore la scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata in modo da rendere coerenti le domande PSR/CSR/interventi settoriali ortofrutta e patate previsti dal PSP (OCM) e SQNPI”? Che tipo di valutazione deve essere svolta dall’OdC sulla scheda di validazione aggiornata? La coltura intercalare non presente in domanda deve essere valutata a fronte del SQNPI?

32. La scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata va messa in relazione con la coltura realmente presente in campo. Per la coltura precedente, desumibile dalla domanda SQNPI, sono valide le considerazioni fatte al precedente punto.

33. Cosa si intende esattamente con la frase presente al cap. 6.4: “Il verbale della verifica effettuata in loco deve essere corredato da evidenza circa la geo-localizzazione dell’ispettore esecutore”?

- È sufficiente allegare una documentazione che evidenzi la geo-localizzazione del valutatore al momento della verifica in loco per l'accertamento delle colture presso almeno una parcella o UEC e quando si fa il prelievo del campione per l'analisi multi residuale.

34. Per la geo-localizzazione del verbale è sufficiente l’inserimento delle coordinate geografiche del sito ispezionato da riportare all’interno del verbale di verifica?

- La geo-localizzazione è necessaria per comprovare la reale identificazione della posizione geografica in azienda da parte dell'OdC durante il controllo della verifica *in loco*. Per comprovare il controllo effettivo è possibile utilizzare tutti i mezzi possibili che ne comprovino l'effettuazione quali ad esempio i geotag o marcatori geografici delle foto. Non è sufficiente trascrivere a verbale semplicemente le coordinate del luogo visitato.

35. Vi è necessità di prevedere la geo-localizzazione degli ispettori anche per le verifiche in auto-controllo?

- La geo-localizzazione dovrebbe essere uno strumento in grado di dimostrare l'effettivo controllo in azienda da parte degli OdC e, per questo, deve essere riferito ad una verifica in loco su una parcella o UEC con lo scopo di dimostrare l'effettuazione del prelievo del campione da sottoporre ad analisi multi-residuale. Non è pertanto necessario che venga effettuato su ogni parcella e tanto meno in autocontrollo dal momento che in quest'ultimo caso l'OA è comunque soggetta ad un controllo finale da parte dell'OdC.

36. Per quale motivo le tempistiche relative alla chiusura dei controlli e al caricamento degli esiti differiscono in base alle specificità? Viene riportata la norma presente al capitolo 6.5.1 - tempistica chiusura controlli e caricamento esito da parte degli OdC.

- a) *presa in carico OdC dalla notifica aziendale: entro 30 giorni;*
- b) *data ultima per effettuare prima visita o visita annuale dei produttori il 31 ottobre ed il caricamento esito controllo ACA e certificazione entro il 15 novembre*
- c) *data ultima per effettuare prima visita o visita annuale dei trasformatori e confezionatori il 15 dicembre ed il caricamento esito controllo certificazione entro il 31 dicembre oppure*
- d) *data stabilita dalla Regione per le conformità ACA successiva a quella del punto b.*

- La differenziazione del tempo di chiusura tra produttori e trasformatori si è resa necessaria perché in alcuni casi i trasformatori cominciano ad operare a novembre (come ad esempio i frantoi). Si è ritenuto opportuno prolungare i tempi per fare le verifiche quando tutti i trasformatori sono ancora in attività.

37. Si menziona la regola dei 5 centri specificatamente per la prima verifica; cosa si prevede invece per le verifiche successive?

- Al punto 6.5.1.2 Operatori associati si legge: “L’ODC effettua la verifica annuale ai centri di lavorazione, la prima verifica a seguito della adesione al SQNPI deve riguardare tutti i centri di lavorazione fino ad numero pari a 5”. Quando i centri sono più di 5 l’OdC ha facoltà di rimandare la verifica di quelli che eccedono tale numero al secondo anno. Nel secondo anno oltre a quelli che non sono stati verificati, bisogna inserirne altri almeno per arrivare a 5. Pertanto, per tale fattispecie, la verifica può essere fatta in due anni, mentre il campione da esaminare va fatto in base al criterio del prelievo casuale.

38. Al punto 6.5.2. AUTOCONTROLLO si legge: “Gli operatori associati devono dare evidenza del controllo documentale annuale sul 100% delle aziende agricole aderenti”. Sullo stesso capitolo si dice anche: “Nell’anno in corso verrà estratto dall’OdC un campione (\sqrt{n}) delle aziende già autocontrollate per verificare se l’autocontrollo è stato eseguito correttamente”. E’ possibile specificare meglio cosa controlla l’OA sugli associati, dato che l’OdC ne deve verificare successivamente la correttezza?

- Nel primo caso deve essere verificato che tutti gli associati siano sottoposti a regime di autocontrollo, e che quindi sia stata verificata la presenza della documentazione necessaria, (registro aziendale, registro dei trattamenti, registro di carico e scarico, ecc.) e che ci siano state le verifiche da parte dell’OA finalizzate ad effettuare lo stesso controllo che opererebbe l’OdC su un socio singolo (verifica ispettiva e prelievo di campione per analisi multi residuale effettuato con le specifiche modalità previste per l’autocontrollo), desumibile da verbali tal quali o da reportistica sintetica; nel secondo caso l’OdC verifica l’efficacia dell’autocontrollo sottoponendo alla verifica prevista per gli operatori singoli su un campione pari a radice di N dei soci OA.

39. Nel cap 7 vengono descritti gli adempimenti documentali che si devono produrre e conservare. Per quanto tempo devono essere conservate le diverse documentazioni?

- La documentazione e le registrazioni prodotte devono essere conservate per almeno i 3 anni successivi all’anno di redazione. Nel caso in cui siano utilizzati prodotti fitosanitari per i quali in

etichetta è previsto un quantitativo massimo utilizzabile in un arco temporale superiore a tre anni, la registrazione del trattamento deve essere conservata per l'intero arco temporale e per i successivi tre anni. Nel caso specifico del rame, ad esempio, il reg UE prevede un limitemax pari a 28 Kg/ha nell'arco di 7 anni. Nella fattispecie bisogna mantenere le registrazioni per verificare questo requisito come specificato al punto 0.1 del PC, per un arco temporale totale di 7 anni + 3. I soggetti riconosciuti sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa all'attività aziendale e a renderla disponibile durante i controlli di conformità. A titolo di esempio e come elenco non esaustivo deve essere disponibile la seguente documentazione, quando pertinente: registrazioni delle operazioni colturali, abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari, fatture acquisto fitofarmaci, concimi, risultati analisi suolo, attestato controllo di funzionalità e/o regolazione delle macchine irroratrici, ecc.

40. Chiarimenti paragrafo 8.1 e relativi all'interpretazione delle non conformità rilevabili in materia di impiego dei prodotti fitosanitari.

- All'interno del paragrafo 8.1 si riscontra la seguente dicitura: *“Le non conformità che costituiscono infrazione delle norme di legge, oltre a dar luogo all'applicazione delle penalità previste dal sistema, devono essere notificate con le modalità previste dal SI.”*

In merito si intende specificare che le “non conformità” correlate ad un impiego non corretto dei prodotti fitosanitari vanno gestite come riportato di seguito:

- nel caso di impiego di prodotti fitosanitari non registrati per la specifica coltura o con registrazione revocata la NC rappresenta una violazione della norma di legge cogente e pertanto va posta in evidenza con le modalità previste nel paragrafo 8.1, oltre a dover essere classificate e gestita sulla base delle disposizioni del piano di controllo SQNPI (vedere anche punto 1.1. del PCN);
- nel caso di impiego di prodotti fitosanitari registrati per la coltura ma non previsti nei disciplinari regionali di difesa integrata la NC va classificata e gestita solo sulla base delle disposizioni del piano di controllo SQNPI (vedere anche punto 1.2; 1.2.1; 1.3 del PCN).

41. Nel cap. 9 relativo all'esclusione dell'operatore, ove è riportata la frase - *Il soggetto incorso in un provvedimento di esclusione subisce il fermo di 1 anno prima di potere eventualmente procedere con una nuova domanda di adesione al SQNPI*- chi determina l'esclusione? Questa limitazione si applica anche per le aziende escluse in autocontrollo da un Consorzio o altro OA?

- L'OTS specifica che, sulla base della definizione insita nella norma, l'esclusione costituisce “un provvedimento sanzionatorio di carattere definitivo emesso dall'OdC che determina per singoli lotti o per singola azienda o per l'OA interessati dal provvedimento, la fuoriuscita dal sistema di certificazione SQNPI.” La gestione delle non conformità da parte dell'OA dovrà invece seguire le disposizioni dei paragrafi 6.5.2 e 8.2 della Norma SQNPI - Adesione, gestione, controllo. Eventuali situazioni di “non conformità” rilevate dagli OdC devono essere gestite secondo i criteri evidenziati al punto “gestione non conformità”. Quindi, qualora in autocontrollo si rilevino difformità che determinano l'esclusione, i lotti/aziende dovranno essere esclusi dall'OA in fase di autocontrollo.

La limitazione relativa al “fermo di 1 anno” non si applica per le aziende escluse in autocontrollo da un OA.

42. Nel cap. 10.3.7 relativo alla TRASFORMAZIONE viene riportato - *I prodotti trasformati, di cui alla specifica nella sezione “definizioni”, possono ammettere uno o più ingredienti (esclusa l’acqua ed il sale da cucina) non reperibili sul mercato come certificati SQNPI, nella misura massima non superiore al 5% in peso riferito al momento della produzione del prodotto trasformato. Durante la fase di trasformazione dovranno essere costantemente garantite l’identificazione e la separazione dei lotti dalle produzioni diverse da quelle SQNPI. - Viene dunque richiesto se vi è la possibilità di far rientrare il mosto concentrato, non reperibile sul mercato come certificato SQNPI, tra gli ingredienti impiegabili entro il limite del 5% del vino.*

- A causa dell’irreperibilità sul mercato di prodotto certificato, il mosto concentrato ordinario potrà essere impiegato per correggere vino SQNPI nel rispetto dei vincoli prescritti dalla norma.

43. Un prodotto finito, quale ad esempio il substrato commercializzato come lettiera per animali da compagnia, composto da materie prime di origine agricola non trasformate (nel caso specifico da foraggiere), può essere certificato con il marchio SQNPI?

- Un prodotto può essere certificato SQNPI purché si rispettino i limiti stabiliti al punto 10.3.7 della norma oppure le prescrizioni del punto 10.3.8.

44. In merito ad alcuni requisiti di natura sociale, tenuto conto che alla rete del lavoro agricolo di qualità possono iscriversi solo le aziende agricole e che, pertanto, tale disposizione può essere controllata solo per le aziende agricole che, svolgendo anche attività post-raccolta, chiedono il marchio, viene chiesto in quale maniera gli ODC debbano svolgere i controlli sulle aziende non agricole (per esempio trasformatori e condizionatori)

- Alcuni requisiti di natura sociale possono essere verificati riscontrando l’iscrizione alla rete del lavoro agricolo di qualità o, in alternativa, l’odc dovrà:
 - verificare versamento contributi in proprio favore e di quello dei dipendenti mediante DURC (l’operatore deve esibire, in sede ispettiva, copia del DURC in corso di validità)
 - verificare regolarizzazione, mediante interventi riparatori, in ordine a ogni sorta di danno arrecato ai lavoratori desumibile da eventuali condanne per violazioni della normativa del lavoro riscontrabile dal certificato penale del casellario giudiziale relativo al legale rappresentante dell’azienda verificata.

45. In merito all’obbligo per gli operatori che insistono sul post raccolta di caricare la tracciabilità dei lotti SQNPI nell’apposita sezione “Registrazione lotti certificati” del SI, disposto al capitolo 11.3, si chiede se le aziende vitivinicole (cantine), poiché già chiamate alla tenuta delle registrazioni in SIAN (registro vitivinicolo dematerializzato), siano esonerate o meno da tale obbligo.

- Per quanto riguarda il quesito, si fa presente che la disposizione presente nel capitolo 11.3 ha un carattere generale che vale per tutte le produzioni e prevede espressamente che si debbano caricare i dati, ma non vincola l’operatore a seguire specifiche modalità. Questo significa che non è preclusa la possibilità di acquisire i dati relativi ai lotti di prodotto attingendo a una banca dati pubblica come nel caso di specie.

Pertanto, l’acquisizione automatica dei dati dal registro di cantina dematerializzato assolve direttamente all’obbligo di tracciare i processi.

46. Cosa si intende con la frase riportata al cap. 12.2: “L’OTS, ai sensi dell’art. 7 del regolamento d’uso del marchio, si riserva di interdirne l’uso agli operatori che dovessero adeguare lo standard, definito nei disciplinari regionali di PI, per ragioni non supportate da evidenze tecnico scientifiche, in special modo se finalizzate a rafforzare politiche di promozione dei prodotti intese a sfruttare particolari sensibilità dell’opinione pubblica”?

- La disposizione è stata inserita per cercare di dissuadere alcuni soggetti della distribuzione ad applicare, ai fini pubblicitari, standard di produzione integrata “più restrittivi” eliminando, ad esempio, s.a. fitosanitarie secondo loro esigenze specifiche e/o alterando procedure che potrebbero sconvolgere la sostenibilità delle strategie.

47. Cosa si intende con "la verifica delle registrazioni delle operazioni colturali sul registro delle operazioni colturali e di magazzino, ovvero registro aziendale SQNPI elettronico, entro i termini stabiliti dalla norma, si intende soddisfatta anche a fronte di evidenze desumibili da registri cartacei o e-mail", ai punti 0.1-0.2-0.3-0.4 dell'allegato 1 ai PC 2024?

- La verifica delle registrazioni è intesa ad accertare che la tempistica di tale adempimento sia conforme a quella stabilita dalla norma. Tale disposizione, preso atto della realtà esistente, potrebbe creare qualche disparità di trattamento tra i produttori che fanno uso del registro aziendale SQNPI cartaceo rispetto a quelli che usano quello informatico. Pertanto, in attesa che vi sia una totale conversione al registro aziendale SQNPI informatico, tenuto conto che in molti casi vige l’obbligo di usare i registri informatici (es. disposizioni regionali), la verifica della tempistica di registrazione delle operazioni colturali, può tener conto di evidenze quali le date di inoltro delle e-mail, o di registrazioni su formati cartacei per consentire anche ai produttori più anziani, o comunque quelli con scarsa dimestichezza degli strumenti informatici, di effettuare le registrazioni nei tempi stabiliti.

48. Nel punto 1.1 dell'allegato 1 ai PC tra i diversi obblighi da seguire viene riportato il limite di non superare la dose massima ettaro indicata per applicazione. A tal proposito, se un prodotto deve essere utilizzato obbligatoriamente ad 1 litro ad ettaro e l'operatore lo utilizza a 0.1 l/ha risulta conforme? Un'azienda che non effettua trattamenti può non avere il controllo funzionale?

- Nel primo caso la risposta è che ai fini del SQNPI la verifica della dose minima non viene eseguita e quindi il prodotto potrà risultare conforme. Inoltre, sulla base di quanto riportato al capitolo 9 delle LGNDI 2024, vi sono casi in cui qualora si dovesse incorrere nel mancato rispetto della prescrizione di etichetta che stabilisce la quantità minima d’impiego del PF riferita all’unità di superficie, gli operatori in regime SQNPI potranno avvalersi della derogaprevista dall’articolo 43, comma 7 quater del D. L. del 16 luglio 2020 n.76 convertito nella legge 120/2020.
- Nel secondo caso non è necessario procedere con il controllo funzionale.

49. Chiarimento in merito alle Domande SQNPI - Problematiche di natura informatica

- Si comunica che, nel capitolo 5 “ACCESSO AL SISTEMA DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE” della norma SQNPI viene disposto che:
“Il termine per la presentazione della domanda di adesione e per la presentazione dell’aggiornamento è perentorio e, pertanto, la possibilità di presentare la domanda oltre tale termine può essere accolta solo nei casi in cui si ravvisassero problemi tecnici indipendenti

dalla volontà del richiedente (da dimostrare mediante evidenze oggettive quali lo scambio di e-mail con l'assistenza all'indirizzo rrn.produzione_integrata@l3-sian.it)”

Si coglie l'occasione per chiarire che, fermo restando la regola generale del Capitolo 6.2. “VARIAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITÀ” secondo cui “*Le rettifiche delle domande devono essere presentate entro e non oltre il termine ultimo previsto per l'adesione o l'aggiornamento*”, l'operatore può presentare eventuali rettifiche oltre i termini stabiliti dalla norma purché sia dimostrabile che il ritardo sia imputabile a problemi di natura informatica. Per tale casistica la procedura di autorizzazione alla domanda di rettifica non prevede alcun nullaosta da parte della Regione di riferimento.

FAQ RELATIVE ALLE LGNTA

50. Cosa si intende per operazioni colturali?

- Per operazioni colturali si intendono tutte le lavorazioni che vengono svolte in campo quali ad esempio l'impianto, la semina ed il trapianto, le fertilizzazioni, nonché le operazioni quali l'aratura, erpicatura, estirpatura, gestione della pianta, irrigazioni e trattamenti fitosanitari.

51. Nel caso in cui si effettui un estirpo ed il reimpianto sullo stesso appezzamento per la stessa varietà culturale, è necessario avere una relazione agronomica redatta da un tecnico iscritto all'albo?

- In merito alla domanda si specifica la necessità di controllare la regola prevista dal proprio disciplinare regionale. In Veneto, ad esempio, è ammesso il reimpianto solo nel caso in cui non si sia riscontrata mortalità di piante dovuta da marciumi del colletto e apparato radicale quali armillaria ed è obbligatoria l'attestazione da parte di un tecnico.

FAQ RELATIVE ALLE LGNDI

52. Per quanto riguarda l'utilizzo dei Ditiocarbammati che sono impiegabili fino all'allegazione, è richiesto se con questo si intende da subito dopo la fine fioritura, oppure la fine dell'allegazione?

- Il periodo va inteso fino alla fase di allegazione ossia fino al termine della fioritura.

53. Il numero di interventi con i candidati alla sostituzione nella scheda del diserbo della Barbabietola è 3 ma risultano solo due sostanze attive candidate alla sostituzione. Qual è il limite?

- Il limite 3 è riferito al numero degli interventi totali previsti con i candidati e non al numero delle s.a candidate ammesse. Ad esempio, da etichetta la Propizamide può essere impiegata 2 volte e così il Lenacil, ma nel caso della Barbabietola il limite massimo di interventi (totali) previsti sulla coltura con i candidati alla sostituzione è 3.

54. In merito alla disposizione del capitolo 10 delle LGNDI 2024 si intende fornire i seguenti chiarimenti:

- In caso di controlli funzionali o di regolazioni effettuate prima del 31/12/2020 la validità di entrambi i certificati è di 5 anni (o altra durata definita nelle norme generali regionali). La naturale scadenza di uno dei due attestati fa scattare l'obbligo di rinnovare entrambi i certificati che avranno durata di 3 anni.

Ad esempio, nel caso in cui il controllo funzionale e la regolazione strumentale siano stati effettuati nel 2020, per entrambe le fattispecie i controlli devono essere nuovamente svolti nel 2025. Seguono poi aggiornamenti entro 3 anni.

- controllo funzionale svolto nel 2020 – agg. nel 2025 – agg. 2028
- regolazione strumentale svolta nel 2020 – agg. nel 2025 – agg. 2028

Nel caso di disallineamento tra i controlli, la naturale scadenza di uno dei due attestati fa scattare l'obbligo di rinnovare sia il controllo funzionale che la regolazione strumentale.

Ad esempio, se si è svolto il controllo funzionale nel 2018 ma la regolazione strumentale è stata effettuata nel 2020, fermo restando l'aggiornamento del controllo funzionale nel 2023, entrambi gli attestati dovranno essere rinnovati nel 2025 poiché la scadenza della regolazione strumentale fa anticipare la scadenza del controllo funzionale.

- controllo funzionale svolto nel 2018 – agg. nel 2023 - nuovo agg. nel 2025 (anziché 2026) - agg. 2028
- regolazione strumentale svolta nel 2020 – agg. nel 2025 - agg. 2028